



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 19 novembre 2002

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 16-17 novembre 2002 – Decima giornata andata

Atalanta-Brescia 2-0  
Bologna-Perugia 2-1  
Como-Lazio 1-3  
Empoli-Reggina 4-2  
Milan-Parma 2-1  
Modena-Piacenza 1-0  
Roma-Internazionale 2-2  
Torino-Juventus 0-4  
Udinese-Chievo Verona 2-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18-19 novembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 32

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 16-17 novembre 2002 – Decima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 24.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato due bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; per avere, durante l'intervallo, lanciato un razzo acceso verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere, al 12° del secondo tempo, lanciato alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua verso l'Arbitro; per avere, al 12° ed al 44° del secondo tempo, lanciato numerosissime bottiglie in plastica verso un Assistente, che veniva colpito da due di esse alla schiena senza conseguenze lesive; per avere, al 25° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere, dal 30° del secondo tempo, sino al termine, lanciato numerose bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua e monete sul terreno di giuoco; per avere, dopo il fischio finale, lanciato numerosi oggetti verso i calciatori e gli Ufficiali di gara che stavano rientrando negli spogliatoi; recidiva.

Ammenda di € 22.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco, ripetendo tale condotta anche durante il secondo tempo; per avere, durante il primo ed il secondo tempo, fatto esplodere con fragore numerosi petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 39° del secondo tempo, lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso in un'area di rigore; per avere in più occasioni durante il secondo tempo, ed in particolare dopo la realizzazione della prima rete avversaria, lanciato numerosi bengala e fumogeni che cadevano ancora accesi in mezzo a sostenitori avversari, così provocando una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica; **sanzione applicata per l'ultimo episodio ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. nella misura di € 13.000,00**, attenuata in considerazione delle iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti violenti; recidiva; entità della complessiva sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 17.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, più volte durante il primo ed il secondo tempo, fatto esplodere con fragore numerosi petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 20° del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso all'interno di un'area di rigore; per avere più volte durante l'incontro urlato frasi ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario; per avere, nel secondo tempo, rilanciato in mezzo ai sostenitori avversari alcuni bengala e fumogeni ancora accesi, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; **sanzione applicata per l'ultimo episodio ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. nella misura di € 8.000,00**, attenuata in considerazione delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di comportamenti violenti; recidiva quanto al lancio di oggetti.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, più volte durante il primo ed il secondo tempo, intonato cori offensivi di breve durata nei confronti di calciatori avversari; per avere, durante l'intervallo, lanciato un razzo acceso verso un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere al 10° ed al 25° del secondo tempo, lanciato bottigliette in plastica verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per avere ripetuto analogo lancio di oggetti al 26° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta..

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni, due dei quali cadevano sul terreno di giuoco, così provocando una riduzione della visibilità che costringeva l'Arbitro, dopo alcuni minuti a sospendere brevemente la partita; per avere, dal 19° del secondo tempo, esposto per una decina di minuti uno striscione contenente espressione offensiva nei confronti della categoria arbitrale; per avere, dal 30° del secondo tempo, esposto uno striscione contenente una frase particolarmente offensiva nei confronti del Presidente onorario della Società avversaria, nonché della memoria di altro dirigente della stessa Società; entità della sanzione determinata in considerazione del significato particolarmente censurabile dell'ultimo episodio; recidiva quanto al lancio di fumogeni.

Ammenda di €8.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, in due occasioni durante la gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti della Lega Nazionale Professionisti; per avere, al 31° ed al 36° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere un gruppo numeroso di suoi sostenitori, dopo il 29° del secondo tempo, tentato di forzare un cancello di accesso sul terreno di giuoco, rendendo così necessario un massiccio intervento delle Forze di polizia per impedirne lo sfondamento; recidiva quanto ai due primi episodi.

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, durante il primo ed il secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti di due calciatori avversari; per avere, all'inizio della gara, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco ed un altro verso un settore degli spalti non occupato da persone; per avere, all'inizio del secondo tempo, acceso numerosi razzi luminosi e fumogeni che venivano lanciati poi nel recinto di giuoco e per aver fatto esplodere con fragore alcuni petardi; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo con notevole fragore nel recinto di giuoco; per avere durante tutta la gara esposto uno striscione contenente espressione offensiva nei confronti delle Forze di polizia; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta..

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori acceso e lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco, all'ingresso delle squadre in campo; per aver ripetuto identica condotta al 7° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta..

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori acceso e lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco, all'ingresso delle squadre in campo; recidiva.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il primo ed il secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti di un dirigente della Società avversaria e dei sostenitori avversari; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta..

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**REZAI Rahman** (Perugia): perchè, al 48° del secondo tempo, a seguito di contrasto di giuoco, colpiva intenzionalmente un avversario con una gomitata all'altezza della spalla.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MUNTARI Sulley Ali** (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BLASI Manuele** (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CASSANO Antonio** (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**MORO Fabio** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PERROTTA Simone** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZEBINA Jonathan** (Roma): perchè, dopo la conclusione della gara, nel sottopassaggio degli spogliatoi, spintonava con le due mani sul petto un avversario, facendolo retrocedere di qualche passo, ed accompagnava tale gesto con insulti ad alta voce nei confronti di altri calciatori avversari; infrazione rilevata da un Assistente.

**ZENONI Damiano** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00**

**VARGAS Jorge** (Reggina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**LUCARELLI Cristiano** (Torino).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ATZORI Gianluca** (Empoli)  
**CASTELLINI Marcello** (Bologna)  
**FATTORI Stefano** (Torino)  
**FILIPPINI Emanuele** (Parma)  
**KALADZE Kakha** (Milan)  
**MATUZALEM Da Silva Francelino** (Brescia)  
**MILANESE Mauro** (Perugia)  
**TOSTO Vittorio** (Piacenza).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**GUIGOU Martinez Gianni** (Roma)  
**JUNIOR De Souza Jenilson** (Parma)  
**MANGONE Amedeo** (Piacenza)  
**PASQUALE Giovanni** (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

**ALDAIR Santos Nascimento** (Roma)  
**BERTI Gianluca** (Empoli)  
**BURUK Okan** (Internazionale)  
**CANNAVARO Fabio** (Internazionale)  
**CORRENT Nicola** (Como)  
**COSTACURTA Alessandro** (Milan)  
**DI MICHELE David** (Reggina)  
**MASPERO Riccardo** (Torino)  
**MOZART Santos** (Reggina)  
**NALIS Liliam** (Chievo Verona)  
**PELLISSIER Sergio** (Chievo Verona)  
**TACCHINARDI Alessio** (Juventus).

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**ALBINO Marcello** (Modena).

**PRIMA SANZIONE**

**MILANETTO Omar** (Modena).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 29 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*